

(N. 656)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i Beni culturali e ambientali

(ARIOSTO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1980

Istituzione del Comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che la tassa d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità dello Stato è oggi prevista in misura irrisoria, atteso che l'anzidetta tassa è fissata da una legge del 1958, per la maggior parte degli Istituti in lire 100, mentre per altri varia da lire 150 a lire 200.

Se si considera, poi, che la tassa riscossa negli Istituti museali ammonta per il 1978 a lire un miliardo, che al servizio di vendita dei biglietti sono addette mediamente n. 450 unità di personale, con un costo, per il pagamento degli stipendi, che supera lire un miliardo e 500 milioni l'anno, che la spesa per la stampa dei biglietti sostenuta dal Po-

ligrafico dello Stato è di lire 270 milioni l'anno, e che sussistono spese per la spedizione dei biglietti ai Musei a mezzo pacchi postali assicurati, appare evidente che l'attuale tariffa dei biglietti di ingresso non riesce nemmeno a coprire i vivi costi di gestione.

Del resto l'aumento non sarebbe da considerare come deterrente per i visitatori, in quanto dalla statistica del 1978 si ricava che i visitatori degli Istituti con ingresso gratuito sono stati 5.445.000, mentre quelli a pagamento 7.019.000.

Ora, ricorrere continuamente a disposizioni normative per lo stabilimento della misura della tassa d'ingresso è senz'altro

un mezzo non conveniente e assai gravoso; l'iter parlamentare si presenta infatti assai lungo e complicato in relazione allo scopo da raggiungere che è in definitiva un adeguamento della tassa medesima al mutato potere d'acquisto della moneta.

L'attuale disciplina normativa sulla tassa d'ingresso non prevede modifiche o adeguamenti di sorta: il che ha determinato lo stabilirsi di importi irrisori per il momento attuale come tassa d'ingresso agli Istituti museali.

Proprio per ovviare a tali inconvenienti, è stato disposto il presente disegno di legge che all'articolo 1 eleva a lire 1.000 la tassa d'ingresso nei musei e decuplica il prezzo delle tessere di libero ingresso. L'articolo 2 istituisce un apposito Comitato con il compito di coordinare, disciplinare ed eventual-

mente adeguare la tassa d'ingresso agli Istituti museali e scavi di antichità dello Stato.

L'articolo 3 detta norme sul funzionamento del Comitato prevedendone soprattutto il raccordo con i Comitati paritetici Stato-Regione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. L'articolo 4 detta norme sulla forma e l'efficacia dei provvedimenti del Comitato e attribuisce al Comitato la possibilità di modificare per l'avvenire gli importi fissati dall'articolo 1 e le categorie di coloro ai quali può essere concesso il libero ingresso.

L'articolo 5 prevede che i proventi derivanti dall'applicazione delle tasse d'ingresso di monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato siano versati ad apposito capitolo di bilancio statale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le tasse d'ingresso di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, così come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263, sono stabilite nella misura unica di lire 1.000. Le tasse per il rilascio delle tessere di libero ingresso, comprese quelle annuali distribuite all'estero e ai posti di frontiera a cura dell'ENIT, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 26 novembre 1955, numero 1317, sono decuplicate.

Art. 2.

È istituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali un Comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, così come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263.

Il Comitato è presieduto dal Ministro per i beni culturali e ambientali ed è composto da un rappresentante del Ministro delle finanze, del Ministro del tesoro, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 3.

Il Comitato di cui al precedente articolo, su proposta dei comitati previsti dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, determina la tassa d'ingresso per l'accesso a ogni singolo monumento, museo, galleria o scavo di antichità dello Stato.

A tal fine i comitati di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono tenuti a comunicare, al 30 aprile di ogni anno, alla segreteria del Comitato interministeriale le

proposte di aggiornamento delle tasse d'ingresso, in base alla rilevazione continuativa, all'elaborazione e alla pubblicazione dei prezzi dei servizi pubblici praticati nelle diverse province.

Art. 4.

I provvedimenti del Comitato sono emanati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali ed hanno efficacia in tutto il territorio dello Stato con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Comitato interministeriale può modificare, a norma e con la procedura di cui all'articolo 2, l'aumento fissato all'articolo 1, nonchè proporre al Ministro per i beni culturali e ambientali di modificare con suo decreto le categorie di tutti coloro ai quali possa essere concesso il libero ingresso previsto dalla legge 26 novembre 1955, n. 1317.

Il Comitato interministeriale stabilisce ogni anno, entro il limite del 5 per cento, la percentuale dei proventi per diritto di ingresso da assegnarsi all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 781.

Art. 5.

I proventi derivanti dall'applicazione delle tasse d'ingresso previste dalla presente legge sono di pertinenza dell'Erario e sono versati all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.

Si applicano le norme di cui all'articolo 4 della legge 26 novembre 1955, n. 1317.